



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 28/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2012, n. 2271

Individuazione zona disagiata ex art. 22 comma 1 AIR 18 gennaio 2008.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, sulla base dell'istruttoria espletata, confermata dal Dirigente del Servizio ATP., riferisce quanto segue:

Premesso che:

- nell'ambito del Comune di Poggiorsini, con popolazione inferiore a 1500 residenti, è iscritto un solo medico di medicina generale, nessun Pediatra di libera scelta ed è sede di una postazione di Continuità Assistenziale che svolge attività notturna, prefestiva e festiva;
- l'ambito di iscrizione dei pazienti in età pediatrica è da intendersi distrettuale e non già comunale, di conseguenza in punto di fatto e di diritto, ai pazienti in età pediatrica, viene garantita l'iscrizione nell'anagrafe assistiti e contestuale scelta del Pediatra di Libera Scelta nell'ambito del Distretto;
- durante la fascia oraria dalle 8 alle 20, nel Comune di Poggiorsini, le urgenze e le emergenze pediatriche, vengono di fatto gestite dall'unico medico di medicina generale residente nel Comune;
- l'art. 22 dell'Accordo Integrativo Regionale, recepito con DGR 2989 del 29/12/2007, ha disciplinato l'istituto delle "zone disagiate" nell'ambito dell'assistenza primaria, limitatamente ai Comuni del Sub-Appennino Dauno e del Gargano;
- per tale attività è riconosciuta una indennità rispetto ai normali compensi;
- il Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 15/06/2012, in ragione della realtà presente sul territorio a parziale modifica ed integrazione del co. 1 dell'art. 22 AIR/2008, ha identificato il comune di Poggiorsini come "zona disagiata";
- nella precitata seduta è stato stabilito di riconoscere, all'unico medico di medicina generale convenzionato presente sul territorio, un'indennità forfettaria annua pari a euro 8,352 per ciascun assistito in carico, sul presupposto che lo stesso garantisce la continuità assistenziale nella fascia oraria 8/20 sia per i pazienti adulti e sia per quelli in età pediatrica residenti nel comune di Poggiorsini.
- si fa presente, altresì, che la spesa che discende dal presente atto è a totale carico del bilancio della ASL BA e che la stessa è consolidata atteso che l'Azienda Sanitaria già riconosce al medico una indennità per la "medicina di gruppo", di pari importo.

Si attesta che la decorrenza del precitato istituto deve intendersi riconosciuta dal 1° giorno del mese successivo alla data di adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.28/01 e s. m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.

Di prendere atto del verbale del Comitato Permanente Regionale, datato 15 giugno 2012, con il quale, a parziale modifica e integrazione del co. 1 dell'art. 22 AIR/2008, ha identificato il comune di Poggiorsini come "zona disagiata", in assenza di un pediatra di libera scelta iscritto negli elenchi comunali.

Di prendere atto che, il Comitato Permanente Regionale, nella stessa seduta ha stabilito di attribuire a favore dell'unico medico iscritto negli elenchi della Medicina Generale del comune di Poggiorsini, un'indennità forfettaria annua pari a euro 8,352 per ogni assistito in carico sul presupposto che lo stesso garantisce la continuità assistenziale nella fascia oraria 8 / 20 sia per i pazienti adulti e sia per quelli in età pediatrica.

La spesa che discende dal presente provvedimento è a totale carico del bilancio dell'ASL BA, tenuto conto che la stessa è consolidata atteso che la stessa Amministrazione già riconosce al medico una indennità, di pari importo, per la "medicina di gruppo".

Di dare mandato al Dirigente del Servizio ATP l'espletamento degli adempimenti necessari.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Alba Sasso